

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA

(L. 10. 5. 76 N° 319 DPR 10 9. 82 N° 915)

(Approvato con Delibera N° 49 del 06/07/1994)

TITOLO PRIMO

COMPITO E FINALITÀ

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

In adempimento a quanto previsto dagli art 12 comma 1° n. 2, 13 comma 1° n. 2 lett. b e 14 comma 1° legge n. 319/1976 e successive modifiche il presente regolamento ha per oggetto:

- il procedimento di autorizzazione degli scarichi civili ed industriali nelle pubbliche fognature;
- il controllo dei complessi produttivi e civili allacciati e non alle fognature pubbliche per quanto attiene alla accettabilità degli scarichi alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua nonché i controlli sui complessi di cui sopra per gli accertamenti in materia tariffaria;
- le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della fogna

ART. 2

SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina tutti gli scarichi che recapitano in pubblica fognatura provenienti da insediamenti produttivi civili e ad essi assimilabili nel rispetto della legislazione statale e regionale nonché delle prescrizioni tecniche generali di cui all'art. 4 della delibera del Comitato interministeriale del 4.2.1977 al fine di tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione consortili e permettere inoltre di realizzare il catasto delle canalizzazioni degli impianti e degli scarichi esistenti sul territorio comunale

TITOLO SECONDO

DEFINIZIONI E PRINCIPI

ART. 3

NOZIONE DI INSEDIAMENTO CIVILE

Agli effetti del presente regolamento si intende per insediamento civile quello definito dall'art. 1 quater lett. b della legge 8.10.1976 n. 690.

ART. 4

NOZIONE DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

Agli effetti del presente regolamento si intende per insediamento produttivo quello definito dall'art 1 quater lett. d della legge 8.10.1976 n. 690.

Sono considerati insediamenti produttivi tutti quelli non compresi nelle definizioni di cui ai precedente art. 3 e successivo art. 5.

ART. 5

SCARICHI ASSIMILABILI

Gli scarichi da insediamenti commerciali o produttivi che rientrano nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente sono assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi (civili), previa certificazione giurata di un laureato chimico o ingegnere chimico iscritti ai relativi Albi professionali.

ART. 6

NOZIONE DI PUBBLICA FOGNATURA

Ai fini del presente regolamento si intende per pubblica fognatura un'opera od un complesso di opere avente le caratteristiche di cui all'allegato 4 della delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4.2.1977.

ART. 7

CANALIZZAZIONE ED IMPIANTI PRIVATI

Tutte le canalizzazioni costruite all'interno dei fondi privati sono considerate di proprietà privata. Sono considerati impianti privati i fognoli che raccolgono le acque di rifiuto e le allontanano fino al pozzetto di confine di proprietà privata da cui dipende la condotta di allacciamento con la pubblica fognatura nonché tutte le installazioni accessorie alle canalizzazioni che permettono il sollevamento, la dispersione o la chiarificazione delle acque di rifiuto quali le pompe, i pozzi, le vasche di sedimentazione, le fosse settiche e biologiche ecc.

Per pozzo nero si intende quel tipo di vasca dotata di una sola camera chiusa a tenuta stagna con un solo foro di entrata per le acque luride e munito di tubo esaltatore prolungato oltre la copertura del fabbricato, del diametro interno minimo di centimetri 8.

Il pozzo nero deve avere un'intercapedine sui lati e sul fondo di almeno 60 cm. e sia le pareti e il fondo del pozzo sia quelle dell'intercapedine debbono essere intonacate con intonaco di cemento di spessore di almeno cm. 2.

Per vasca di sedimentazione si intende qualsiasi vasca a più scomparti con un foro di entrata nella prima camera ed un foro di uscita nell'ultima camera, ove il liquido esce per sfioramento, e la chiarificazione avviene solo per sedimentazione cioè meccanicamente.

Per fossa settica si intende una vasca di sedimentazione ove il liquame può occasionalmente trattenersi per un certo periodo sufficientemente lungo tanto che comincia a mancare ossigeno ed inizia il fenomeno putrefattivo.

Per fossa biologica si intende una vasca di sedimentazione appositamente studiata affinché il liquame si fermi per un periodo di tempo prestabilito sino a che i microrganismi anaerobi trasformano le sostanze organiche in altre più semplici organiche ed inorganiche (fermentazione). La chiarificazione avviene così sia meccanicamente sia biologicamente.

Per fossa biologica tipo Imhoff si intende quella vasca composta di due scomparti l'uno sovrapposto all'altro, il decantatore in alto ed il digestore dei fanghi in basso. Nel decantatore avviene la separazione delle particelle più pesanti che sedimentano e si raccolgono sul fondo mentre le parti più leggere (oli e grassi) si accumulano nella parte centrale. Nel digestore avviene una fermentazione con reazione alcalina (digestione).

Per impianto di depurazione si intende un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue al di sotto di limiti tabellari previsti per legge mediante processi fisici meccanici e/ci biologici e/o chimici.

ART. 8

OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO

Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi nuovi scarichi di acque nere aventi recapito diverso dalle fognature medesime.

Sono pertanto vietati i pozzi neri ed i pozzi assorbenti e gli scarichi diretti in alvei e fossi.

Sono altresì vietati gli scarichi diretti od indiretti sulle strade pubbliche o nelle annesse cunette o canali scoperti di acque di rifiuto piovane o potabili di qualsiasi provenienza.

I titolari degli insediamenti civili allacciati e non in pubblica fognatura alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono dichiarare l'allacciamento stesso entro il termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Detta dichiarazione, inviata al Sindaco, deve essere integrata da tutta la documentazione prevista dal successivo art. 9. Lo scarico deve essere adeguato alle norme contenute nel presente Regolamento entro il termine di 180 giorni dalla presentazione della "dichiarazione di allacciamento" anche in assenza di comunicazione del Sindaco e previa autorizzazione di cui al successivo Titolo III.

Trascorso tale termine si applicheranno le sanzioni pecuniarie previste dal successivo art. 22. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda quegli insediamenti insistenti in lotti confinanti con spazi pubblici serviti da rete fognaria sempre che sia possibile realizzare la condotta per l'allacciamento nel rispetto della normativa vigente. Solo in casi eccezionali sempre che non sia possibile la immissione in fogna pubblica, per l'assenza di essa per difficoltà tecniche accertate dall'U.T.C. o quando il costo dell'allacciamento è di gran lunga superiore ad un perfetto sistema di smaltimento in proprio, può essere autorizzato lo smaltimento dei reflui mediante un sistema di depurazione

autonomo. Lo smaltimento di acque di rifiuto in pozzi neri a tenuta può essere acconsentito solo nei casi di abitazioni unifamiliari isolate a servizio di suolo agricolo sempre che non sia possibile l'immissione in fogna pubblica. Detti pozzi neri debbono distare almeno 20 m.t. da sorgenti prese e condotte idriche ed essere svuotati periodicamente previo uso di autobotti aspiranti secondo il disposto dell'art. 12.

TITOLO III

DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

ART. 9

MODALITÀ DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Gli allacciamenti alla pubblica fognatura, gli spostamenti o variazioni degli scarichi civili, commerciali e produttivi devono essere preventivamente sottoposti ad autorizzazione da parte del Sindaco dietro domanda scritta da parte del titolare dello scarico. Essa deve contenere oltre alle generalità del richiedente e dell'indirizzo (via e numero civico) del manufatto da servire, l'indicazione del tecnico progettista e direttore dei lavori; la denominazione sociale e domicilio fiscale dell'impresa che dovrà realizzare l'impianto.

La domanda in questione dovrà essere accompagnata da:

estremi della domanda di autorizzazione o concessione edilizia relativa ai manufatti da servire o, se già ottenute da copia autentica del documento di rilascio delle stesse o da atto notorio contenente l'indicazione del numero e della data del rilascio firmata dal titolare dello scarico;

- copia del titolo di proprietà del terreno o fabbricato da servire;
- estratto catastale con l'individuazione della particella catastale in oggetto;
- distinta delle unità immobiliari da servire, loro consistenza in vani e metri cubi, relativa destinazione d'uso;
- aree scoperte (terrazzi, lastrici, tetti, viali ed aree verdi);
- elenco per cognome e nome degli utenti anche non domiciliati, dei servizi, distinti per unità immobiliari e/o nuclei familiari;
- inquadramento planimetrico in scala 1:2000 estratto dalle tavole del rilievo aereofotogrammetrico;
- schema planimetrico in scala non inferiore ad 1:200 contenente il tracciato del condotto di immissione proposto con la collocazione dei pozzetti di ispezione, griglie di ricezione e caditoie con pozzetti sifonati;
- schema dell'impianto di depurazione (fossa settica, biologica, ecc.) per gli scarichi civili;
- schema dell'impianto di trattamento di depurazione, per gli scarichi delle unità produttive;
- disegno in sezione e pianta in scala 1:10 dei pozzetti sifonati da utilizzare nonché sezione nella stessa scala della condotta utilizzata per i fognoli di allacciamento. Per ambedue i manufatti devono essere indicati i materiali costitutivi.

I documenti comportanti grafici o disegni devono essere firmati e timbrati da un tecnico abilitato iscritto al relativo Ordine Professionale e riportare su di essi il nome del Direttore dei Lavori e dell'Impresa Esecutrice dei Lavori.

Alla domanda relativa ad allacciamento in fogna pubblica di impianti relativi ad attività produttive, va altresì allegata una relazione firmata e timbrata da un laureato in Chimica o Ingegneria Chimica iscritti ai rispettivi Ordini Professionali, in cui si evidenzia, attraverso esiti di esami chimico - fisici, il rispetto dei limiti di cui alla tab. C allegata alla L. 319/76, e/o dai Piani di Risanamento Regionali approvati (art. 13 L. 319/76).

L'intera documentazione sarà sottoposta al vaglio del competente Ufficio Tecnico, il quale potrà imporre la creazione di vasche di modulazione laddove la potenzialità della fogna pubblica risultasse insufficiente.

ART.10

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per l'allacciamento degli insediamenti civili e commerciali viene rilasciata nella forma definitiva e può essere revocata in qualsiasi momento dal Sindaco per grave pericolo per la salute pubblica.

L'autorizzazione per l'allacciamento degli insediamenti produttivi viene rilasciata nella forma provvisoria. Essa si intende rilasciata dopo sei mesi dalla data di presentazione per silenzio-assenso, fermo restando il potere del Sindaco di revocarla.

L'autorizzazione definitiva viene rilasciata, previo parere dell'ente gestore dell'impianto di depurazione, ad esito positivo del controllo del rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla normativa vigente.

In via provvisoria, in attesa dell'entrata in esercizio dell'impianto di depurazione consortile, ovvero fino al definitivo allacciamento della rete fognaria cittadina all'impianto di depurazione, detto parere viene espresso dall'U.S.L. territoriale competente.

Il Sindaco può imporre specifiche prescrizioni in ordine alle caratteristiche sia qualitative che quantitative dei reflui scaricati.

Sia per gli scarichi civili e commerciali, che produttivi, le spese occorrenti per effettuare rilievi, accertamenti, controlli, sopralluoghi e quant'altro necessario all'istruttoria della domanda sono a carico del richiedente.

Il Comune determina in via provvisoria la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda.

Completata l'istruttoria, l'autorità stessa provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute (art. 16 L. 319/76).

ART.11

VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione allo scarico è valida solo per le unità immobiliari, per il carico di utilizzazione e per il tipo di attività o processo produttivo, per i quali è stato concesso.

L'allacciamento di altre parti dell'edificio dovrà essere oggetto di nuova domanda di allacciamento. Così anche nel caso in cui pur nell'ambito della stessa area servita risulta aumentato il volume di scarico in seguito ad aumento del numero di apparecchi di utilizzazione ed altresì in caso che cambi la società utilizzatrice dell'impianto fognario. Parimenti la riclassificazione dello scarico (da civile o commerciale a produttivo) comporta il rinnovo della domanda di scarico secondo le norme di cui all'art. 9 ed al presente articolo.

In tutti i casi testé previsti rimane valida l'autorizzazione all'allacciamento.

La declassificazione da produttivo a commerciale o abitativo di uno scarico fognario è ottenuta con semplice comunicazione da parte del titolare al Comune il quale si riserva entro sei mesi, di effettuare un sopralluogo di verifica.

ART.12

REFLUI TRASPORTATI

Lo sversamento in fognatura dei reflui autotrasportati è vietato.

Per i reflui autotrasportati provenienti da pozzi neri e fosse settiche autorizzate ricadenti nel territorio comunale, può essere consentito lo sversamento in recapito autorizzato

previo domanda al Sindaco da parte del titolare della fossa settica contenente gli estremi dell'autorizzazione alla tenuta della fossa medesima e copia del decreto regionale autorizzativo al servizio concesso al titolare dell'autoespurgo.

L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco e l'espurgo dovrà essere effettuato nei le seguenti fasce orarie:

- Periodo invernale : dalle ore 18.00 alle ore 7,00 del mattino successivo;
- Periodo estivo : dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del mattino successivo.

Durante tali ispezioni dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare l'inquinamento del suolo pubblico, privato ed atmosferico.

Il trasporto dovrà essere eseguito evitando lo spargimento dei liquami suolo pubblico.

Il Sindaco può motivatamente revocare la concessa autorizzazione od interrompere le operazioni di sversamento ove queste non osservino le procedure di cui sopra e le normali prescrizioni igieniche secondo le vigenti leggi.

TITOLO IV

DEI LIMITI ALLO SCARICO IN FOGNATURA

ART 13

TIPI DI SCARICO

L'allacciamento in pubblica fognatura degli scarichi civili è ammesso senza che si renda necessario alcun pre-trattamento dei reflui ad eccezione dell'impianto di cui al successivo art. 16. I reflui degli insediamenti produttivi devono rispettare i limiti di cui alla tabella C allegata alla L. 319/76 e/o quelli di cui ai Piani di Risanamento Regionali approvati

Gli scarichi da insediamenti produttivi che non rientrano nelle precedenti categorie e che contengono residui di lavorazioni, sostanze chimiche o altri inquinanti, prima di essere immessi nella fogna pubblica dovranno essere sottoposti a idonei trattamenti di depurazione, secondo le norme in vigore e le indicazioni della competente USL.

ART.14

SCARICHI VIETATI

E' vietata l'immissione in fogna pubblica di sostanze:

- a) che possano danneggiare, gli impianti e gli addetti ad essi , gli altri insediamenti allacciati, (infiammabili, esplosive o che sviluppino gas o vapori tossici radioattivi)
- b) che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire ad esse (immondizie, stracci, letami, rifiuti da macellazione ,da cucina o da lavorazione di frutta e verdura).

La inosservanza sarà punita secondo il disposto del Tit. VII.

ART.15

SVERSAMENTO DELLE ACQUE BIANCHE E NERE

Nelle zone servite da reti fognarie separate per le acque bianche e nere è vietata la loro immissione nella fognatura non corrispondente.

TITOLO V

DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

ART.16

OPERE DI ALLACCIAMENTO IN FOGNA

Le acque nere private sono immesse in fognatura pubblica previa interposizione di opportuno impianto di decantazione (fossa settica, biologica, ecc.) di dimensione e foggia corrispondente al tipo ed alla quantità di liquami da immettere.

L'allaccio delle acque piovane dovrà essere realizzato a valle dell'impianto di decantazione. Esso deve essere facilmente ispezionabile onde permettere prelievi ed esami .Il Comune approva il tipo

di impianto proposto, allegato alla domanda di autorizzazione secondo il disposto dell'art. 9 del presente Regolamento, unitamente al rilascio della autorizzazione come disposto dall'art. 10.

I fognoli di allacciamento dovranno essere realizzati con tubazioni idonee ed impermeabili di diametro non inferiore a cm. 15. La loro giacitura nel sottosuolo deve essere realizzata in modo tale da evitare interferenze con quella di altri sottoservizi .

L'Ente gestore delle fognature può imporre o consentire la unificazione di più scarichi omogenei prima dell'allacciamento.

ART.17

ALLACCIAMENTI CON IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

In caso di assoluta impossibilità a sversare i reflui per gravità nella fognatura Comunale, il titolare dell'insediamento deve installare adeguato impianto meccanico - elettrico di sollevamento da collocare a propria cura e spese su suolo privato nonché munire lo stesso di adeguata vasca di accumulo.

In questo caso la documentazione di cui all'art. 9 regolamento va integrata con la descrizione dettagliata integrata da opportuno corredo grafico, di tale impianto con l'indicazione del punto di collocazione del tipo di pozzetto, del tipo di pompa utilizzata e dei dispositivi di emergenza e di sicurezza.

ART.18

PROPRIETÀ DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO E LORO REALIZZAZIONE

Le opere di allacciamento verranno eseguite a cura e spese dal privato interessato e con le modalità di cui all'atto approvato dal C.C. riguardante le modalità di applicazione degli art. 25 -26 - 27 del Codice della Strada relativi agli attraversamenti su aree pubbliche nonché, per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico, il relativo regolamento comunale.

Tali opere rimarranno di proprietà del privato che ne curerà la manutenzione.

Il Comune, prima di dare esecuzione a lavori di costruzione di nuovi tronchi fognari o di ristrutturazione di quelli esistenti ne dà avvio con pubblico manifesto alla popolazione, affinché gli utenti del tronco interessato a detti lavori possano fare richiesta di nuovo allacciamento o modificazione di quelli esistente e far eseguire le opere contemporaneamente ai lavori pubblici.

ART.19

ALBO DELLE IMPRESE AUTORIZZATE

I lavori di allacciamento in fogna pubblica che ricadano sotto il suolo pubblico sono eseguiti esclusivamente dalle imprese a ciò deputate dal Comune.

All'uopo è formato, entro 60 gg. dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Un albo delle Imprese autorizzate ad eseguire lavori di allacciamento alla pubblica fogna. Le modalità di formazione e di tenuta di detto Albo nonché le eventuali iscrizioni e cancellazioni saranno determinate dal Sindaco.

I lavori assegnati con le modalità dell'appalto pubblico e valutati secondo le tariffe del Genio Civile per i lavori stradali dovranno iniziare entro 3 gg. dalla data dell'incarico.

I lavori hanno carattere del tutto privatistico senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione Comunale.

Entro 30 gg. dall'ultimazione dei lavori l'Impresa appaltatrice dovrà presentare la misura dei lavori all'Ufficio Tecnico del Comune e ritirarla da quest'ultimo debitamente vistata entro i successivi 30 gg. previo pagamento a suo esclusivo carico dei diritti spettanti al Comune pari al 10% dell'importo netto della liquidazione.

TITOLO VI

DEGLI ONERI E DELLE SANZIONI

ART. 20

CANONI DOVUTI PER ACQUE DA INSEDIAMENTI CIVILI COMMERCIALI E ASSIMILABILI

Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti civili commerciali e ad essi assimilabili secondo il disposto degli articoli degli art. 3 e 5, per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione, il canone è commisurato al volume di materiale scaricato.

L'onere dovuto, per ciascun servizio è fissato secondo le procedure della normativa vigente.

Ai fini di una corretta ed equa determinazione del canone relativo alla depurazione, il volume di acque nere immesse in fogna pubblica è fatto pari all'80% dell'acqua potabile consumata.

Nei casi di utenti del pubblico acquedotto, per detta determinazione fa fede il contratto di fornitura che stabilisce il quantitativo di acqua attribuibile al singolo utente. Nei casi di approvvigionamento, in parte o in toto, da fonti diverse dal pubblico acquedotto, il volume di acqua consumata imputabile a dette fonti diverse è determinato dagli Uffici Comunali con metodo analogico e proporzionale su denuncia dell'utente, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dall'Ente gestore del servizio - art. 17 L. 319/76.

L'onere per i servizi di fognatura e depurazione è accertato e riscosso dagli stessi uffici, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura di acqua.

ART.21

CANONI DOVUTI PER LE ACQUE PROVENIENTI DAGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti produttivi, così come definiti all'art. 4 del presente Regolamento, è dovuto un canone determinato in base alla normativa vigente e commisurato:

- alla qualità dell'acqua scaricata per il servizio di fognatura;
- alla quantità ed alla qualità dell'acqua scaricata per il servizio di depurazione;

gli utenti sono tenuti a indicare gli elementi necessari alla concreta determinazione del canone da loro dovuto mediante presentazione, nei modi e nei termini fissati dalla Regione, della denuncia prevista dal 2° comma dell'art. 17 bis della L. 319/76. (cfr. Legisl. Region.)

Il canone dovuto da ciascun utente viene liquidato sulla base di elementi indicati nella denuncia di cui al comma precedente. Alla relativa riscossione si provvede secondo le modalità previste dall'art. 17/ter della legge 10/05/76, n° 319.

ART. 22

SANZIONI E CONTENZIOSO

Per la omessa, ritardata o infedele denuncia dello stato di illegittimità di scarico esistente, o del mancato adeguamento di esso alle norme (cfr. art. 2 comma IV e V), si applica una sanzione pecuniaria la cui entità è stabilita dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale ogni due anni.

Per la omessa, ritardata o infedele denuncia della quantità o qualità dell'acqua scaricata, nonché per il ritardato pagamento del canone, si applicano le soprattasse secondo le vigenti leggi. Qualora il ritardato pagamento si protragga oltre l'anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico. L'accertamento del canone dovuto, sia in rettifica della denuncia presentata sia se eseguito di ufficio (in caso di omessa denuncia), è effettuato secondo le disposizioni del T.U. per la Finanza Locale di cui al R.D. n. 1175/31.

L'avviso di accertamento deve contenere tutti gli elementi concorrenti alla determinazione del canone e vengono applicate le soprattasse. Quando l'accertamento verte sulla qualità delle acque scaricate, dovrà essere succintamente riprodotto il risultato degli accertamenti tecnici eseguiti.

L'avviso di accertamento, contenente la liquidazione del canone e delle soprattasse applicate e gli elementi di cui al comma precedente, viene notificato agli interessati a mezzo di messo comunale.

Per il contenzioso si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 del DPR 26.10.72 n. 639. cfr. appendice legisl.)

ART. 23

FONDO COMUNALE

Le entrate comunali derivanti da sanzioni I canoni e diritti a vario titolo riscossi in applicazione degli art. del presente Regolamento entrano a far parte delle entrate correnti del bilancio Comunale.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 24

CONTROLLI E VERIFICHE

Il Sindaco è l'autorità competente al controllo.

Le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte:

- quelle di natura tecnica dall'UTC;
- quelle di natura sanitaria dal competente presidio sanitario multizonale delle USL, di cui all'art.11 Titolo IV della L.R. 9.6.80 n°57° o , sino all'attuazione di esso in via transitoria dai laboratori di igiene e profilassi. (rifer. Legisl. L.R.)

ART. 25

SANZIONI - REVOCA - RISARCIMENTO DANNI

Le sanzioni previste dal presente Regolamento non liberano il contravventore da sanzioni penali e amministrative previste dalla legislazione vigente.

Il Sindaco , con apposita ordinanza ,può dichiarare revocato il permesso di scarico al contravventore medesimo, il quale ha inoltre l'obbligo di risarcire eventuali danni arrecati alla pubblica fognatura.

ART. 26

TENUTA DELLA CARTA DELLA RETE FOGNARIA E DEGLI SCARICHI

Il Comune, entro giorni 90 dall'entrata in vigore del presente Regolamento appronta:

- a. una planimetria completa ed aggiornata della rete fognaria cittadina, che può essere consultata durante la normale apertura al pubblico degli Uffici Comunali. Il Sindaco, su richiesta dei cittadini interessati e per qualunque punto del territorio Comunale , è tenuto a certificare l'esistenza o meno della rete fognaria in funzione;
- b. un inventario, con annessa planimetria ,completo ed aggiornato degli scarichi a mare o in alvei o comunque non immessi in fogna pubblica. All'uopo saranno utilizzati dati desunti dalle comunicazioni degli utenti e dalle indagini dirette;
- c. un albo dei titolari di allacciamento in fogna pubblica divisi per classi (civili, commerciali, industriali e assimilabili) e per ubicazione. Esso è formato sulla base di accertamenti diretti degli Uffici comunali e delle dichiarazioni di cui all'art.8 del presente Regolamento.

Entro i successivi 90 giorni il Comune notifica lo stato di eventuale irregolarità agli utenti degli scarichi illegittimi, prescrivendo loro i modi e tempi di adeguamento dello scarico alle norme del presente Regolamento.

ART. 27

RINVIO NORMATIVO

Il presente Regolamento è stato redatto in osservanza delle leggi regionali, nazionali e comunitarie in materia.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le leggi generali e speciali in materia nonché i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana, disposizioni riguardanti le modalità di applicazione degli art.25 - 26 - 27 del D.L. 30.4.92 n°285 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 25

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'affissione per 15 giorni all'albo comunale. Del che verrà data comunicazione al pubblico a mezzo inserzione sugli organi di stampa. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intenderanno abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di canalizzazioni e fognature contenute in altri regolamenti, che risultassero incompatibili con le presenti norme.